

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 622-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1979
(V. Stampato n. 689)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 dicembre 1979*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977

Comunicata alla Presidenza il 4 marzo 1980

ONOREVOLI SENATORI. — La presente Convenzione — per la quale la Commissione affari esteri propone all'Assemblea di approvare l'autorizzazione alla ratifica — è stata modellata sullo schema adottato dal Comitato fiscale dell'OCSE al quale si allineano, di norma, tutti gli accordi stipulati dall'Italia con altri Paesi al fine di evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

Nel caso in oggetto si è provveduto comunque a introdurre talune modifiche allo schema-tipo in considerazione della particolare situazione economica del Regno di Thailandia e della diversità del sistema fiscale vigente in quel Paese rispetto al nostro: in questo senso la Convenzione viene a inserirsi nel più ampio quadro delle iniziative italiane nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.

Va, peraltro, rilevato l'interesse che una celere ratifica di questo accordo riveste per la nostra Compagnia aerea di bandiera: attualmente, infatti, i familiari del persona-

le non possono prolungare oltre i 90 giorni la loro sosta in Thailandia poichè, dopo tale termine massimo, viene loro richiesto, per poter uscire dal Paese, il « Tax clearance certificate » comprovante l'avvenuto pagamento delle imposte. Ciò comporta una notevole alterazione degli avvicendamenti — normalmente a scadenza semestrale — con grave danno per la programmazione dell'attività di volo. La Convenzione in oggetto, invece, esenta i membri degli equipaggi dal pagamento delle imposte.

Resta infine da segnalare che, nel corso dell'esame, la Commissione ha preso atto — su segnalazione del Governo — di un errore di stampa contenuto nell'articolo 5 paragrafo 6, del testo della Convenzione, allegato al disegno di legge sottoposto all'approvazione del Senato: la omissione della negazione « non » prima della parola « costituisce » (e dopo la precedente parentesi).

TAVIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.